

Albo - 2756

COMUNE DI DIAMANTE



# COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Approvato con delibera consiliare n. 31 del 04.07.2012

Pubblicato all'albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività delle Commissioni Consiliari permanenti istituite ai sensi dello Statuto Comunale e relative disposizioni regolamentari attuative.

### Art. 2 – Numero delle Commissioni.

1. Sono istituite le seguenti 4 quattro Commissioni permanenti:

- 1° Commissione – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE;
- 2° Commissione – COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI;
- 3° Commissione – COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI;
- 4° Commissione – COMMISSIONE CONSILIARE SUL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE.

### Art. 3 Competenza delle Commissioni

1. Le Commissioni cui ai punti 1° e 2° hanno competenza ed esercitano le funzioni stabiliti dalla legislazione vigente, cui si fa integrale rinvio.
2. La Commissione cui al punto 3° deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere su ogni proposta di modifica alla Statuto comunale e ai regolamenti comunali vigenti, nonché sulle proposte di nuovi regolamenti comunali di competenza consiliare. Il parere della Commissione deve essere inserito obbligatoriamente nelle relative proposte di deliberazione consiliare.
3. La Commissione di cui al punto 4° ha funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta nei confronti del consiglio comunale in ordine alla attuazione di politiche di decentramento territoriale ad ogni altro oggetto riguardante le partecipazione e il decentramento.

### ART. 4 – Costituzione delle Commissioni.

1. Le Commissioni di cui ai punti 1° e 2° sono disciplinate e regolamentate dalla relativa disciplina.
2. Ciascuna delle Commissioni di cui ai punti 3° e 4° è formata da un numero di 3 membri, ripartiti in numero 2 membri per la maggioranza e numero 1 per la minoranza.
3. Prima di iniziare qualsiasi attività la Commissione nomina, con votazione palese, fra i suoi membri, un Presidente in rappresentanza della minoranza, che la presiede e un Vicepresidente in rappresentanza della maggioranza.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vicepresidente o dal membro più anziano.
5. Sono rappresentati proporzionalmente i gruppi consiliari (Controllare con la Segretaria l'art 8 del regolamento).
6. Le sedute della Commissione sono valide quando sussiste la presenza di almeno la metà dei componenti.
7. Le decisioni adottate e da proporre al Consiglio Comunale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il ruolo del Segretario della Commissione, tramite designazione del Segretario Comunale, verrà assegnato ad un dipendente comunale, oppure, ad un componente della stessa Commissione.
9. La Commissione potrà avvalersi anche di mezzi idonei utili ad assolvere con correttezza il proprio ruolo, come la stessa potrà facoltativamente organizzare incontri con la cittadinanza, le associazioni e i movimenti rappresentativi locali, i quali a sua volta potranno formulare proposte scritte in merito.

### Art. 5 – Competenze delle Commissioni

1. Le pratiche, rientranti nelle attribuzioni previsti dall'art. 42 del D.lvo 267/2000, prima che il Consiglio adotti i provvedimenti di sua competenza, dopo che siano state debitamente istruite dagli Uffici, devono essere trasmesse alla rispettiva Commissione per l'esame preliminare.
2. Per ciascuna pratica il Presidente può designare a rotazione un Relatore, cui compete l'istruttoria della proposta della Commissione da restituire agli organi Burocratici del Comune i quali si

determineranno in modo definitivo e compileranno le proposte da presentare al Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni hanno ampio potere di indagine e di iniziativa sulle materie di propria competenza.

4. Le Commissioni devono esaminare le proposte da sottoporre alla valutazione degli organi Burocratici ed esprimere parere entro 10 gg. dalla ricezione.

5. Nel caso di comprovata complessità dell'argomento in discussione o di necessità di approfondimento istruttorio o di indagine, la Commissione proporrà al Presidente del Consiglio che, a suo insindacabile giudizio potrà disporre, di una proroga per un massimo di 10 gg. . Decorsi i termini di cui sopra, la proposta sarà rimessa all'esame degli Organi Burocratici per la proposta definitiva al Consiglio Comunale. I termini di cui sopra, non si applicano in caso di indifferibili e urgenti motivi di convocazione del Consiglio Comunale.

#### **Art. 6 – Sedute delle Commissioni – Votazioni.**

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi in cui oggetto della discussione siano persone o nei casi in cui la Commissione dovesse deciderlo a maggioranza qualificata dei Componenti.

2. Per la validità delle decisioni adottate dalle stesse occorre la presenza di almeno 2 componenti.

3. I pareri delle Commissioni sono validi qualora riportino il voto favorevoli della maggioranza dei partecipanti.

4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la Commissione.

5. Le Commissioni di norma si riuniscono almeno una volta al mese o secondo un calendario dei lavori stabilito dal Presidente ed in relazione alle necessità istruttorie.

#### **Art. 7 – Incompatibilità a presiedere la Commissione.**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere nominati Presidente di Commissione né nominati nelle Commissioni di cui al punto 3° e 4°. Ciascun Consigliere può far parte di più Commissioni contemporaneamente.

#### **Art. 8 Assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni.**

1. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con i capigruppo consiliari, provvede ad assegnare i Consiglieri alle varie Commissioni.

2. Nell'assegnazione si tiene conto, nei limiti del possibile, delle aspirazioni manifestate dai Consiglieri e delle loro attitudini in relazione alla natura del lavoro da svolgere in seno alla Commissione.

3. Qualora l'intesa di cui al precedente comma 1 non si raggiunga, l'assegnazione dei Consiglieri alle varie commissioni viene effettuata dal Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto ed in seduta pubblica.

4. L'assegnazione alle varie commissioni da parte del Consiglio viene fatta per tutti i Consiglieri, qualora non si raggiunga nessuna intesa, o per quella parte in cui questa non è stata raggiunta.

#### **Art.9 – Componenti esterni.**

1. I componenti la Giunta Comunale possono partecipare alle Commissioni afferenti alla loro delega. Essi possono essere relatori.

2. Le Commissioni possono invitare chiunque a partecipare ai propri lavori per l'esame di specifici argomenti, pervio consenso del Presidente della Commissione.

3. I componenti di cui al precedente comma 1 o 2 non possono presiedere le Commissioni, la loro presenza non si computa agli effetti delle determinazione del numero legale, anche quando sono relatori e non hanno diritto di voto.

#### **Art. 10 – Partecipazione alle sedute.**

1. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono assistere alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.

#### **Art. 11 – Sostituzioni di Assessori.**

1. Il Consigliere chiamato a far parte della Giunta, è sostituito nella Commissione da altro Consigliere del suo gruppo.

#### **Art.12 – Invio delle pratiche alle Commissioni.**

1. Qualsiasi atto che forma oggetto di provvedimento da parte del Consiglio Comunale, deve essere trasmesso, dai Funzionari alla competente Commissione.

2. Il Presedente del Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, può assegnare la trattazione di pratiche a Commissione diversa qualora ciò sia richiesto dall'interesse dei servizi.

#### **Art. 13 – Diritto di accesso agli atti del Comune.**

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i componenti le Commissioni hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.

2. I funzionari comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti a fornire ai componenti delle Commissioni i pareri e le delucidazioni richiesti nonché a dare visione di atti e documenti.

#### **Art. 14 – Convocazioni.**

1. Le convocazioni delle Commissioni competano al Presidente e vanno tempestivamente comunicate al Presidente del Consiglio e vengono concordate e possibilmente calendarizzate.

2. L'avviso deve essere scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente almeno tre giorni prima della seduta.

3. In caso di particolare ed indifferibile urgenza, va osservato un intervallo di almeno 24 ore dalla convocazione.

4. Il Presidente del Consiglio o 1/3 dei Consiglieri possono richiedere la convocazione della Commissione.

5. In tal caso la seduta deve essere svolta entro sette giorni dalla richiesta e viene presieduta dal Presedente o dal Consigliere Anziano.

6. In prima convocazione la seduta della Commissione è valida quando è presente la metà più uno dei componenti.

#### **Art. 15 – Comunicazioni al Consiglio e rinnovo.**

1. Il Presidente del consiglio comunica al Consiglio Comunale le variazioni nella composizione delle commissioni permanenti nella prima seduta utile.

2. Le commissioni restano in carica per tutta la durata del mandato, ma vengono rinnovate, quando lo richieda 1/3 del Consiglio Comunale.

3. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

#### **Art. 16 – Insediamento delle Commissioni.**

1. Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:

a) insediamento della Commissione di cui ai punti 3° e 4°;

b) la nomina del Presidente;

c) la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano.

#### **Art. 17 – Presidente.**

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, dirama l'ordine del giorno; apre, sospende e chiede le sedute, dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne stabilisce l'ordine, controlla e reclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente Regolamento.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti del singolo Consigliere.

3. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione in Consiglio Comunale sui pareri della

Commissione stessa

#### **Art. 18 – Partecipazione dei Revisori dei Conti**

1. Alle sedute delle Commissioni può prendere parte, (se invitato o convocati) senza diritto al voto, il revisore dei conti

#### **Art. 19 – Assegnazione a più Commissioni.**

1. I consiglieri possono essere assegnati a più Commissioni.

#### **Art. 20 – Sedi delle Commissioni.**

1. Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso un locale del Palazzo Comunale.

2. Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le Commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

#### **Art. 21 – Uffici delle Commissioni e dotazione.**

1. E' istituito, per ogni Commissione un Ufficio di Segreteria ubicato in appositi locali nel Palazzo Comunale.

2. All'ufficio di Segreteria viene assegnato un dipendente di ruolo del Comune con il compito di redigere i verbali relativi ai provvedimenti adottati dalla Commissione e di assicurare il normale svolgimento delle relative pratiche burocratiche.

3. L'amministrazione Comunale ha l'obbligo di fornire i documenti al personale per lo svolgimento del lavoro di Segreteria.

4. Anche i responsabili dei Settori del Comune e degli Enti hanno l'obbligo di fornire tempestivamente la documentazione richiesta dalla Commissione tramite il Presidente o chi ne fa le veci ed eventualmente possono essere invitati a relazionare ed a esprimere motivati pareri sugli atti in argomento.

#### **Art. 22 – Segreteria delle Commissioni**

1. Il Dipendente del Comune assegnato agli Uffici della Commissione non viene esonerato dall'espletare i propri compiti istituzionali, pertanto, le ore eccedenti il normale orario di lavoro del dipendente, viene riconosciuta una somma pari al gettone di presenza.

2. La scelta del personale incaricato a disimpegnare funzioni burocratiche presso le Commissioni viene fatta dal Sindaco, d'intesa con il Segretario Comunale e con i Presidenti delle varie Commissioni.

3. Il Segretario Comunale, in relazione alle indicazioni del Sindaco e dei rispettivi Presidenti di Commissioni, esercita la vigilanza sui rispettivi Uffici, nonché sul personale addetti, impartendo istruzioni, indirizzi e coordinandone l'attività.

#### **ART. 23 – Incombenze al personale addetto agli Uffici della Commissione.**

1. Il personale addetto agli uffici della Commissione deve riportare, su apposito registro – preventivamente numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario Comunale – la data della seduta, l'oggetto di ogni discussione, il numero dei presenti, etc.

2. Alla fine di ogni seduta il registro viene firmato da tutti i partecipanti, unitamente al dipendente del Comune.

3. Il dipendente addetto è tenuto alla conservazione e tutela di tutti i registri delle Commissioni.

#### **Art. 24 – Tempo per la discussione.**

1. I Presidenti delle Commissioni debbono esaminare le pratiche nel più breve tempo possibile.

2. Nei casi urgenti il Presidente del Consiglio può chiedere il sollecito esame delle pratiche. In tali circostanze i Presidenti devono convocare la rispettiva Commissione entro le successive 48 ore non festive dalla richiesta.

#### **Art. 25 – Modalità d'esame delle pratiche.**

1. Le Commissioni devono improntare alla massima obiettiva e spirito di collaborazione i pareri espressi sulle pratiche sottoposte al loro esame.

**Art. 26 – Riunione dei Presidenti delle Commissioni.**

1. Il Presidente del Consiglio può convocare i Presidenti delle varie Commissioni singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione Amministrativa, evitando il frazionamento fra i vari settori dei servizi.

2. A queste riunioni può intervenire il Segretario Comunale e/o i Funzionari preposti alla direzione dei vari Uffici.

**Art. 27 – Riunioni congiunte.**

1. Un argomento può essere assegnato a più Commissioni riunite congiuntamente, le Commissioni riunite sono presiedute per come concordato tra i presidenti stessi e dal più anziano di età tra di essi.

**Art. 28 – Doveri ed indennità.**

1. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione e le eventuali assenze dovranno essere motivate e riferite al Capogruppo.

2. Ai Consiglieri è corrisposto il gettone di presenza ai sensi della legge n. 816/85 e modifiche T.U. 267/2000 Articolo 82 comma 2 e 4 . Il gettone di presenza non spetta ai Consiglieri che hanno optato per l'indennità, rif. Art. 11 della delibera n. 2 del 29/3/2003 Adeguamento Statuto.

3. Si precisa che i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali e/o Commissioni permanenti e il corrispettivo annuale non devono superare l'indennità riconosciuta ai Consiglieri suddetti.

**Art. 29 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente ed entra in vigore secondo quanto stabilito nello Statuto Comunale.